



prassi

MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE: LE INDICAZIONI DELL' INPS PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI (CIRCOLARE INPS N. 23/2018)

Con la circolare 2 febbraio 2018, n. 23, l'Inps, data la variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018, ne illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali in pagamento dalla stessa data.

Con D.M. 13 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata fissata allo 0,3% in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 cod. civ.

L'art. 116, comma 15, L. n. 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che richiede il rispetto dei requisiti di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti.

L'Inps precisa che la misura dello 0,3% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Infine, l'Istituto fa presente che la misura dell'interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.

Brescia, 12 febbraio 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it